



*Comune di Marigliano*  
*Provincia di Napoli*

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO  
ISTITUZIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 12**

**(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 22/05/2006)**

In attuazione della legge quadro 8 Novembre 2000, n. 38, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2000, ed in conformità a quanto stabilito dalle Linee di programmazione regionale, approvate dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1826 del 04/05/2001 e pubblicate sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29/06/2001, i Comuni di **Pomigliano D'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale n. 12, Bruscianno, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano e San Vitaliano e la A.S.L. NA/4**, avendo formalizzato la costituzione del coordinamento istituzionale ed approvato e sottoscritto, il 26 luglio 2001, il relativo Protocollo d'Intesa, propongono ed approvano il seguente Regolamento:

**Art. 1 – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 12 così come individuato dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania (D.G.R.C.) n. 1824 del 4 maggio 2001, pubblicata sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29 giugno 2001.

**Art. 2 – Composizione**

Il coordinamento Istituzionale è costituito dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale N 12 di cui alla D.G.R.C. n. 1824/2001 e dal Direttore Generale dell'ASL NA/4 o suo delegato.

**Art. 3 – Funzioni**

Il Coordinamento Istituzionale esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla definizione ed attuazione del Piano Sociale di Zona, nell'ambito delle attribuzioni demandate agli enti locali in materia di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a norma dell'art.6 della legge quadro n. 328/2000.

Il Coordinamento Istituzionale, ai fini della predisposizione del Piano Sociale di Zona, si attiene alle indicazioni di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000, alle Linee di programmazione regionale e alla normativa nazionale vigente in materia di politiche sociali.

Il coordinamento Istituzionali e nell'ambito delle risorse disponibili, elabora ed approva il Piano Sociale di Zona avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni dell'ufficio di Piano

dell'Ambito territoriale N 12, appositamente costituito, secondo le indicazioni regionali, quale strumento operativo e gestionale della programmazione sociale locale.

Esso, pertanto, formula gli indirizzi e le proposte per la predisposizione del Piano Sociale di Zona ed esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo dell'attività svolta dall'Ufficio di Piano.

In particolare, i componenti del coordinamento Istituzionale:

definiscono e firmano accordi di programma, atti di intesa, piani operativi e tutti gli atti finalizzati alla attuazione del piano Sociale di Zona e alla gestione associata di interventi e/o servizi e sociosanitari;

definiscono e approvano le modalità di partecipazione e concertazione con i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla definizione del Piano Sociale di Zona e alla programmazione di interventi e servizi sociali e sociosanitari locali;

definiscono e approvano, mediante la sottoscrizione di apposito Accordo di programma, il Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale N 12;

approvano eventuali rimodulazioni del Piano Sociale di Zona e eventuali rimodulazione di progetti di interventi e servizi sociali e sociosanitari;

definiscono e approvano l'organizzazione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12;

nominano il coordinatore e i componenti dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12;

definiscono e approvano i regolamenti di ambito per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari;

definiscono e approvano le Carte dei Servizi di ambito;

definiscono e approvano l'affidamento di incarichi a terzi, le convenzioni e gli atti di collaborazione con persone fisiche, Enti, Organizzazioni del terzo settore e altri soggetti pubblici e privati finalizzati alla attuazione del Piano Sociale di Zona.

Gli atti definiti ed approvati dal Coordinamento Istituzionale vengono recepiti, in prima istanza della Giunta comunale e dal Consiglio Comunale, per le rispettive competenze, del Comune capofila dell'Ambito territoriale N 12.

I sindaci o i loro delegati, componenti del Coordinamento Istituzionale, propongono alle rispettive Giunte Comunali e Consigli Comunali, per quanto di competenza dei due organi deliberanti, il recepimento degli atti definiti e approvati dal Coordinamento Istituzionale.

Il Direttore generale della A.S.L. NA/4 o il suo delegato dispone o propone l'approvazione degli atti definitivi e approvati dal Coordinamento istituzionale secondo l'ordinamento vigente per le Aziende Sanitarie Locali.

#### **Art. 4 – Presidenza**

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, del Comune Capofila.

Il Presidente ha la rappresentanza del Coordinamento Istituzionale nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Il presidente convoca il Coordinamento Istituzionale, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte attraverso il Coordinatore e i componenti dell'ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12.

#### **Art. 5 – Convocazione**

Il Coordinamento Istituzionale è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente o suo delegato.

Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più dei suoi componenti. Il Coordinamento Istituzionale, comunque, deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro 3 giorni da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Coordinamento Istituzionale deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Nei casi d'urgenza la riunione del Coordinamento Istituzionale può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

## **Art. 6 – Sede e partecipazione alle riunioni**

Il Coordinamento Istituzionale ha sede legale presso il Comune capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune, Esse, tuttavia, possono tenersi, di volta in volta, anche presso la sede degli altri Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza. Alle riunioni del Coordinamento partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12. Inoltre, alle riunioni, possono essere inviati singoli componenti o l'intero Ufficio di Piano, nonché, per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

## **Art. 7 – Validità delle riunioni e delle votazioni**

Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, da almeno 1/3 degli eventi diritto.

Ogni componente del Coordinamento Istituzionale detiene un voto.

E' ammessa la delega scritta, di volta in volta, a favore di uno dei presenti alle riunioni.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o suo delegato.

La verbalizzazione delle riunioni è curata da un componente dell'Ufficio di Piano o da altro dipendente del Comune appositamente incaricato dal Presidente o suo delegato.

## **Art. 8 – Assenze dei componenti**

Qualora le assenze componenti il Coordinamento Istituzionale siano superiore a tre riunioni consecutive, senza che vi sia alcun sostituto, il Legale rappresentante dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

**Art. 9** – I componenti del Coordinamento Istituzionale decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. E' data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

La carica di componente il Coordinamento Istituzionale è incompatibile con la nomina di componente l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12.

## **Art. 10 – Accesso agli atti**

Ciascun componente il Coordinamento Istituzionale potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione del Piano Sociale di Zona, presentando richiesta al Sindaco del Comune Capofila.

## **Art. 11 – Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti del Coordinamento Istituzionale.

## **Art. 12 – Norma transitoria in ordine all'utilizzo delle strutture**

Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 12 individua, in sede di approvazione del Piano Sociale di Zona, le sedi e le strutture presso le quali saranno attivati i servizi di ambito.

Nelle more della adozione dei regolamenti di accesso ai servizi sociali e sociosanitari di ambito e della adozione del regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale n 12, viene stabilito quanto segue:

1. nel caso di attivazione di servizi alla persona, di carattere semiresidenziale o residenziale, i Comuni possono mettere a disposizione dell'ambito, per tali servizi, le strutture ricadenti sul proprio territorio soltanto se esse sono di proprietà del Comune o

in uso del Comune con vincolo di destinazione per servizi alla persona e conformi alla vigente normativa in materia. Nel caso di strutture di proprietà del Comune offerente gli altri Comuni partecipano alle spese sostenute da tale Comune, opportunamente documentate, per la durata del servizio di ambito. Le spese in partecipazione sono individuate in spese per utenze e spese per manutenzione ordinaria. Nel caso di struttura in uso del Comune per cui il Comune offerente corrisponde un fitto a terzi, gli altri Comuni partecipano anche alle spese di fitto. Le strutture devono essere di proprietà o in uso dei Comuni all'affatto della stipula dell'accordo di programma che approva il Piano Sociale di Zona. Nel caso in cui più Comuni mettono a disposizione dell'ambito strutture di loro proprietà o in loro uso per lo stesso servizio da attivare, la struttura, a parità di requisiti generali e caratteristiche tecniche, verrà scelta dal Coordinamento Istituzionale con votazione espressa secondo le modalità di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento;

2. L'Ufficio di Piano ha sede nel territorio del Comune capofila dell'Ambito territoriale N. 12. I Comuni partecipano alle spese di funzionamento dell'Ufficio di Piano sia nel caso in cui la struttura è di proprietà del Comune capofila o in suo uso con pagamento di un fitto a terzi. Le spese a cui i Comuni partecipano sono individuate in spese per fitto e spese per manutenzione ordinaria per la durata di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

La partecipazione dei Comuni dell'Ambito territoriale N. 12 alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, è stabilita dal Coordinamento Istituzionale in base al numero di abitanti residenti, in ciascun Comune, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è richiesta la partecipazione alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente articolo. Il presente articolo ha validità fino alla adozione, rispettivamente, dei regolamenti di accesso ai servizi semiresidenziali e residenziali di ambito e alla adozione del regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano.

### **Art. 13 – Norma finale**

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione adottata dal Consiglio comunale del Comune di Pomigliano D'Arco, Comune Capofila dell'Ambito territoriale N12.